

Arrivano le prime sentenze sull'assegnazione dei docenti e degli Ata che assistono parenti disabili

La precedenza vale solo fuori dal comune

di Antimo Di Geronimo

Nell'assegnazione dei docenti e degli Ata ai plessi e alle sezioni staccate della scuola di titolarità, la precedenza per chi assiste i disabili assume rilievo solo se ciò comporta l'applicazione a una sede scolastica fuori dal comune di precedente servizio. Pertanto, se la sede è nello stesso comune, la precedenza non sussiste. È quanto si evince da una sentenza del Tribunale di Perugia depositata il 20 giugno scorso (417).



Il giudice del lavoro ha accertato la legittimità di una clausola contenuta in un contratto integrativo di istituto, che consente di spostare i lavoratori titolari dei benefici della legge 104/92 da un plesso all'altro nello stesso comune.

La sentenza fa il paio con una recente ordinanza del Tribunale di Matera (r.g.1478/11 del 6 maggio scorso) e fa luce

su un aspetto controverso della mobilità del personale scolastico. Mentre infatti per i cambi di titolarità (trasferimenti e passaggi) e per la mobilità annuale tutti i vari aspetti sono puntualmente regolati dalla contrattazione collettiva, che vale per tutto il territorio nazionale, per la mobilità interna alle istituzioni scolastiche il tutto è demandato al tavolo negoziale di istituto, che vale solo per la scuola di riferimento. Con l'ulteriore complicazione che la Funzione pubblica ha messo in dubbio che tale materia possa essere di competenza della contrattazione, rientrando tra le prerogative dei dirigenti scolastici. Nel frattempo è anche mutato il quadro politico di riferimento, con effetti anche sul sistema delle relazioni sindacali. Il 10 maggio scorso, infatti, governo e confederazioni hanno sottoscritto un accordo sul pubblico impiego, che restituisce alla contrattazione integrativa e alle Rsu la competenza sulle materie indicate dai vigenti contratti di lavoro. Ribadisce la competenza della contrattazione collettiva sui processi di mobilità collettiva. L'intesa costituisce la base sulla quale sarà costruito il testo della legge delega che andrà a riformare la legge 15/2009 e il decreto Brunetta. E quindi è ragionevole aspettarsi che, a breve, le decisioni sull'assegnazione dei docenti e degli Ata ai plessi e alle sezioni staccate e sull'articolazione dell'orario di lavoro saranno restituite al tavolo negoziale. Resta il fatto, però, che quand'anche si volesse adottare la tesi Brunetta, i dirigenti non potrebbero esercitare tale facoltà in piena libertà. Perché l'assegnazione dei docenti e dei non docenti ai plessi deve comunque rispettare la legge. E se il lavoratore assiste un disabile non può essere assegnato ad una sede in altro comune. Ma tale limitazione non sussiste nel caso di sedi scolastiche che si trovano nello stesso comune di quello di precedente servizio del lavoratore interessato. Fermo restando, però, che in ogni caso, il dirigente è tenuto ad applicare i criteri fissati dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, perché lo prevede l'art. 396 del decreto legislativo 297/94. Così come chiarito dal Tribunale di Enna con la sentenza 334/2011 (si veda Italia Oggi dell'8.11.2011). In buona sostanza, dunque, i principi desumibili dalla giurisprudenza sono così sintetizzabili. In assenza di disciplina contrattuale di istituto, l'assegnazione dei docenti e degli Ata ai plessi e alle sezioni staccate deve comunque rispettare i criteri fissati dagli organi collegiali, non essendo facoltà del dirigente agire secondo discrezionalità o mero gradimento. In ogni caso l'assegnazione non può prescindere dal rispetto delle disposizioni contenute nella legge 104/92. Che precludono la possibilità di spostare un lavoratore, senza il suo consenso, in un altro comune.

